

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Direzione Agricoltura e Cibo

**Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela della qualità.
Richiesta di modifica, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, del disciplinare di produzione del prodotto “Mela Rossa Cuneo” IGP.**

Si comunica che è stata presentata al competente Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte una richiesta di modifica minore del disciplinare di produzione relativa al prodotto:

MELA ROSSA CUNEO - IGP

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione ogni persona, fisica o giuridica, avente un interesse legittimo, potrà produrre alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela della qualità, eventuali osservazioni e/o opposizioni in merito alla mancata osservanza, relativamente alle parti del disciplinare oggetto di modifica, delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7 - paragrafo 1, del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, utili alla formulazione del parere regionale così come previsto dal Decreto 14 ottobre 2013 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tali osservazioni e/o opposizioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Si allegano a tal fine:

- la domanda di approvazione della modifica minore del disciplinare di produzione;
- il disciplinare di produzione nella versione proposta.

Per informazioni in merito alla richiesta citata è possibile contattare il Dottor Fabrizio Vidano ai seguenti recapiti:

telefono: 011.4325964
e mail: fabrizio.vidano@regione.piemonte.it

Il Responsabile del Settore
Riccardo Brocardo

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[nome registrato] «MELA ROSSA CUNEO»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

[barrare con una «X» la DOP IGP STG casella pertinente:]

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA "MELA ROSSA CUNEO" IGP

Sede legale - Via Caraglio, 16 – 12100 CUNEO

Sede operativa c/o Piemonte Asprofrut S.C.C. Agricola p.A. Via Praetta, 2 – 12030 Lagnasco CN

TEL.: 0175/282311;

MAIL/PEC: consorzioircigp@pec.it

Piemonte Asprofrut è la società che ha proposto nel 2004 e ottenuto nel 2005 la registrazione della denominazione "Mela Rossa Cuneo" IGP.

In considerazione del fatto che il Consorzio di Tutela sopra nominato non è stato formalmente incaricato, sono state raccolte le firme di adesione alla presente richiesta di modifica dei produttori iscritti al circuito di controllo della Mela Rossa Cuneo IGP. In allegato trasmettiamo una relazione dell'OdC INOQ Soc. Coop. autorizzato al controllo della denominazione, a garanzia del fatto che tali firme rappresentano almeno il 51% della produzione dell'ultimo anno solare/campagna produttiva di Mela Rossa Cuneo controllata nonché rappresentano una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. Tali firme sono allegate alla presente.

2. Stato membro o paese terzo

Italia.

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Descrizione del prodotto
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Altro: modalità di conservazione

4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.
- Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

5.1 La prima modifica riguarda il calibro delle varietà Red Delicious e Fuji per le quali si richiede una leggera diminuzione rispetto a quanto riportato nel disciplinare di produzione:

DISCIPLINARE IN VIGORE	MODIFICA RICHIESTA				
Art. 2 – Descrizione del prodotto <OMISSIS>... Red Delicious <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g	Art. 5– Descrizione del prodotto <OMISSIS>... Red Delicious <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g				
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g				
<OMISSIS>... Gala <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g	<OMISSIS>... Gala <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Calibro	diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g				
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g				
<OMISSIS>... Fuji <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g	<OMISSIS>... Fuji <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Calibro	diametro ≥ 75 mm, oppure peso ≥ 180 g				
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g				
<OMISSIS>... Braeburn <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g	<OMISSIS>... Braeburn <table border="1"> <tr> <td>Calibro</td> <td>diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g</td> </tr> </table>	Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Calibro	diametro ≥ 70 mm, oppure peso ≥ 160 g				
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g				
<OMISSIS>...	<OMISSIS>...				

Le motivazioni legate al leggero ritocco del calibro al ribasso sono legate alle richieste dettate dai capitolati di acquisto delle mense scolastiche che richiedono mele un po' più piccole per i bambini. D'altra parte, la qualità delle mele, non sono legate al loro calibro in quanto anche con i diametri modificati a 65mm possiedono tutte le caratteristiche essenziali descritte dal disciplinare in merito alla colorazione, forma, tenore zuccherino, polpa e durezza.

La modifica consente una maggior diffusione commerciale del prodotto con le stesse proprietà e requisiti di prima così come dettati dal disciplinare con l'eccezione della dimensione minima accettabile (e di conseguenza del peso minimo)

5.2 La seconda modifica riguarda l'aggiunta di una frase sempre nell'art.2:

DISCIPLINARE IN VIGORE	MODIFICA RICHIESTA
Art. 2 – Descrizione del prodotto <OMISSIS>... <frase assente>	Art. 2 – Descrizione del prodotto <OMISSIS>... Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l'eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della Mela Rossa Cuneo I.G.P. ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Questa modifica riprende lo stesso testo già approvato per la “Mele del Trentino” IGP. Come specificato nel testo, considerato che tali mele potrebbero non rispondere pienamente alle caratteristiche finali della Mela Rossa Cuneo IGP, queste non potranno fregiarsi della denominazione presso il consumatore finale, ma potranno essere utilizzate solo per i trasformati, rispondendo ai criteri di provenienza, varietà e colore. Tale modifica consente una maggiore diffusione del prodotto (per quanto solo come ingrediente) senza modificare nulla nelle caratteristiche finali del prodotto in purezza venduto al consumatore finale, e permette anche un notevole risparmio negli scarti durante la selezione.

5.3 L'ultima modifica richiesta (Art.5) è relativa alla possibilità (non obbligo) di eseguire un trattamento di ceratura prima del confezionamento volto a migliorarne la conservabilità nel tempo di quelle caratteristiche tipiche della denominazione che sono descritte nel disciplinare:

DISCIPLINARE IN VIGORE	MODIFICA RICHIESTA
<p>Art. 5 Metodo di ottenimento <OMISSIS>...</p> <p>La conservazione della “Mela Rossa Cuneo” IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.</p> <p>Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto. <OMISSIS>...</p>	<p>Art. 5 Metodo di ottenimento <OMISSIS>...</p> <p>La conservazione della “Mela Rossa Cuneo” IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.</p> <p>Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, è ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (coating) previste dalla normativa sanitaria.</p> <p>Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto. <OMISSIS>...</p>

Questa pratica è storicamente diffusa nel comparto ortofrutticolo e, in specifico, nel trattamento delle mele, in quanto, pur non incidendo minimamente sulle caratteristiche organolettiche peculiari del prodotto né (essendo prodotti naturali e previsti dalla legislazione in vigore) alterandone in alcun modo la salubrità, ne permette il prolungamento della conservabilità e quindi la possibilità di diffusione sul mercato italiano e internazionale.

Si veda, a tal proposito anche la relazione della Dr.ssa Peano dell’Università di Agraria di Grugliasco (TO).

Pertanto, in base all'articolo 53, paragrafo 2, terzo e/o quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le modifiche sono da considerarsi minori in quanto non:

- si riferiscono alle caratteristiche essenziali del prodotto (calibro e peso non sono caratteristiche essenziali ma lo sono il colore, la durezza e il tenore zuccherino);
- alterano il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii) dell’articolo 7, paragrafo di cui al Regolamento citato;
- includono una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
- riguardano la zona geografica delimitata; o
- rappresentano un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

[solo nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014]:

- a) in caso di domande presentate dagli Stati membri, inserire il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare;
- b) in caso di domande presentate da paesi terzi, inserire la versione aggiornata del disciplinare.]

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “MELA ROSSA CUNEO ”

Art. 1 Nome del prodotto

L’indicazione geografica protetta “Mela Rossa Cuneo” è riservata alle mele che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 Descrizione del prodotto

Le mele denominate “Mela Rossa Cuneo” IGP vengono prodotte utilizzando esclusivamente i gruppi varietali di mele:

- a) Red Delicious
- b) Gala
- c) Fuji
- d) Braeburn

Devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

Red Delicious

Epicarpo	rosso intenso vinoso, con estensione $\geq 90\%$ della superficie della buccia; esente da untuosità e rugginosità, confinata all’interno della cavità peduncolare
Forma	tronco-conica
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Tenore zuccherino	≥ 11 °Brix
Polpa	color bianco o bianco crema, talora con sfumature e venature verde chiaro; consistenza fondente
Durezza	≥ 5 kg /cm ²

Gala

Epicarpo	rosso intenso brillante, con estensione $\geq 80\%$ della superficie della buccia; distribuzione prevalentemente striata, talora sfumata
Forma	da sferoidale a tronco-conica
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Tenore zuccherino	≥ 12 °Brix
Polpa	color bianco crema, soda, croccante e succosa, di fine tessitura
Durezza	≥ 5 kg /cm ²

Fuji

Epicarpo	rosso da chiaro a intenso, con estensione $\geq 60\%$ della superficie della buccia
Forma	da sferoidale a cilindrica
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Tenore zuccherino	≥ 12 °Brix
Polpa	colore bianco o bianco crema; soda, di tessitura fine croccante e succosa
Durezza	≥ 6 kg /cm ²

Braeburn

Epicarpo	dal rosso arancio al rosso intenso, prevalentemente striato, con estensione $\geq 80\%$ della superficie
Forma	da sferoidale a tronco conica
Calibro	diametro ≥ 65 mm, oppure peso ≥ 155 g
Tenore zuccherino	$\geq 11,5$ °Brix
Polpa	colore bianco o bianco crema; consistente, di tessitura fine croccante e succosa
Durezza	≥ 6 kg /cm ²

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti e privi di sostanze ed odori estranei, in possesso dei requisiti stabiliti dalle categorie commerciali Extra e I.

I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi ai diversi gruppi varietali e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l'eccezione di categoria, calibro o peso, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della Mela Rossa Cuneo I.G.P. ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3 Zona di produzione

La zona di produzione della "Mela Rossa Cuneo" comprende i seguenti comuni situati in parte nella provincia di Cuneo ed in parte in quella di Torino ad un'altitudine compresa tra 280 e 650 m s.l.m.

I comuni della provincia di Cuneo sono i seguenti:

Bagnolo Piemonte, Barge, Borgo San Dalmazzo, Boves, Brondello, Busca, Caraglio, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Cervere, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Envie, Fossano, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Pagno, Piasco, Revello, Rossana, Sant'Albano Stura, Salmour, Saluzzo, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Valgrana, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villar San Costanzo.

I comuni della provincia di Torino sono i seguenti:

Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Osasco, S.Secondo di Pinerolo, Pinerolo.

Art. 4 **Prova dell'origine**

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5 **Metodo di ottenimento**

Le distanze ed i sestri di impianto sono quelli normalmente utilizzati nell'area di coltivazione della "Mela Rossa Cuneo". La densità massima di impianto non deve essere superiore alle 4.000 piante/ettaro, le forme di allevamento devono massimizzare la permeabilità della chioma alla radiazione luminosa, la quale rappresenta il fattore determinante al fine dell'ottenimento della tipica colorazione dei frutti.

La particolare brillantezza dell'epicarpo viene ottenuta attraverso gli indispensabili interventi di potatura, nella misura di un intervento invernale e di almeno un intervento di potatura estiva. Tale secondo intervento è finalizzato a garantire la ottimale illuminazione dei frutti necessaria a far sviluppare la tipica colorazione dei frutti.

L'irrigazione può essere effettuata sia "per scorrimento", sia con impianti di distribuzione localizzata, i quali consentono di dosare gli apporti agli effettivi fabbisogni idrici.

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità, la raccolta è effettuata al raggiungimento del corretto grado di maturazione di ogni singola cultivar. Deve essere eseguita con un accurato distacco dei frutti.

L'inizio del periodo di raccolta coincide con il momento in cui il frutto raggiunge la colorazione rossa ottimale.

La produzione unitaria massima ammessa per la "Mela Rossa Cuneo" è di 60 t/ha.

La conservazione della "Mela Rossa Cuneo" IGP avviene, secondo i metodi tradizionali, attraverso la tecnica della refrigerazione, assicurando valori di temperatura, di umidità e di composizione atmosferica tali da preservarne le peculiari caratteristiche qualitative.

Tra le pratiche di conservazione, prima del confezionamento, è ammessa la ceratura del prodotto con cere naturali (coating) previste dalla normativa sanitaria.

Le mele denominate «Mela Rossa Cuneo» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

La commercializzazione della "Mela Rossa Cuneo" IGP deve essere effettuata esclusivamente nel periodo sotto indicato.

Gala	da inizio agosto a fine maggio
Red Delicious	da inizio settembre a fine giugno
Braeburn	da fine settembre a fine luglio
Fuji	da inizio ottobre a fine luglio

Art. 6 Legame con il territorio

La peculiarità estetica e gustativa della “Mela Rossa Cuneo” è il risultato della favorevole interazione tra l’ambiente di produzione descritto all’art. 3 e i gruppi varietali descritti all’art. 2.

Alla qualità della colorazione rossa concorrono i tre seguenti fenomeni fisico-climatici, che si verificano grazie all’*unicum* orografico costituito dalla balconata della stretta fascia di altipiano sospesa tra le Alpi occidentali e la pianura padana.

L’ampiezza delle escursioni termiche circadiane nel periodo precedente la raccolta.

La contiguità da un lato alla catena alpina, dall’altro alla pianura padana – a partire dalla tarda estate e per tutto il periodo autunnale, in corrispondenza dell’evoluzione pre-raccolta della maturazione delle varietà che costituiscono la “Mela Rossa Cuneo” – determina escursioni termiche tra il giorno e la notte, con valori medi nel periodo pari a 13,8°C. Tali valori rappresentano un’ampiezza insolita, rispetto a quelli generalmente registrati per la maggior parte delle regioni pomicole europee, sia montane sia di pianura, laddove gli sbalzi termici sono prevalentemente imputabili al rapido passaggio di perturbazioni meteorologiche.

L’umettamento della buccia, causato dalle gocce di rugiada che si forma nelle ore più fredde della notte, dà origine ad un ciclo di bagnatura/asciugatura. Nell’area di pianura sottostante l’altipiano dove è prevista la coltivazione della “Mela Rossa Cuneo” nei decenni passati era pratica comune aspergere con acqua refrigerata la chioma dei meli nelle notti in cui la temperatura non scendeva rispetto ai valori diurni. Si tentava in tal modo di imitare l’effetto di escursione termica e bagnatura del frutto, che avviene naturalmente sull’altipiano sovrastante. **Le “brezze di monte” a senso alternato mattino/sera** accentuano e accelerano i cicli circadiani di temperatura e umettamento.

I fenomeni fisici sopra descritti interagiscono con la radiazione luminosa sulla formazione e sull’evoluzione degli antociani, i pigmenti antiossidanti responsabili del colore dell’epicarpo delle mele. Le escursioni termiche sono strettamente correlate alla formazione dei pigmenti del colore. L’estensione del colore percepibile dall’occhio umano dipende dalla percentuale di cellule con i pigmenti del colore, non già da una maggior o minor diluizione degli antociani nelle cellule. Il ciclo di umettamento/asciugatura, determinando la qualità della radiazione luminosa, interagisce nel processo evolutivo degli antociani, a partire dai composti precursori fino ai fenomeni degenerativi.

Sotto il profilo pedologico, il territorio della “Mela Rossa Cuneo” è ampiamente vocato alla coltura dei fruttiferi, ed in particolare del melo. Secondo la “Carta dei suoli del Territorio frutticolo piemontese occidentale” si incontrano terreni di origine alluvionale, più o meno recenti, a stratigrafia evoluta, dotati di orizzonti di accumulo limosi o più raramente argillosi, accomunati dalla presenza di un substrato ghiaioso relativamente superficiale.

I fattori ambientali, pedo-climatici, socio-economici e paesaggistici, in sinergia con l’opera dell’uomo che, grazie alle sue capacità ed esperienza, alla tradizione produttiva locale (ivi

compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di coltivazione nel rispetto e nella tutela delle vallate e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla “Mela Rossa Cuneo” caratteristiche uniche.

La vocazione produttiva di mele a buccia rossa del nostro territorio è ben descritta nel documento elaborato dalla Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (CN). Il pensiero illuminista settecentesco fece nascere, in Piemonte, Accademie e Associazioni agrarie cui si deve una intensa attività di ricerca varietale, di diffusione di nuove cultivar e di messa a punto di tecniche colturali impostate su basi scientifiche. Si crearono così le condizioni per la diffusione di varietà di mele a buccia rossa particolarmente apprezzate per la capacità di esprimere nell’ambiente cuneese una particolare intensità e brillantezza di colore.

Lo sviluppo della moderna melicoltura cuneese è riconducibile agli anni ’50 e ’60 del XX secolo e lentamente nel panorama varietale le mele a buccia rossa cominciarono ad espandersi fino a divenirne, ai giorni nostri, il gruppo prevalente. Negli anni ’60 e ’70 la dicitura “Mela Rossa Cuneo” viene istituzionalizzata e comincia a comparire nei documenti contabili e nei fogli di viaggio del prodotto destinato al mercato interno; è di quegli anni la prima campagna promozionale che parla di “Mela Rossa Cuneo”; negli anni ’80 accompagna in fattura le spedizioni di prodotto all’estero. Negli stessi anni la Mela Rossa Cuneo diviene oggetto di mostre pomologiche destinate ad un pubblico di frutticoltori professionali ma anche di consumatori e progressivamente consolida, nel primo decennio del XXI secolo, una sua identificazione commerciale in progetti di valorizzazione commerciale nei punti vendita della GDO del nord ovest italiano.

Art. 7

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dall’Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop – INOQ, con sede a Moretta (CN), Piazza Carlo Alberto Grosso, 72, P.IVA, 02668340041 – Tel. 0172 911323, Fax 0172 911320, e-mail inoq@inoq.it

Art. 8

Etichettatura e Confezionamento

La Mela Rossa Cuneo viene immessa al consumo utilizzando gli imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

L’identificazione del Prodotto IGP dovrà avvenire sulle confezioni e/o sui singoli frutti su cui dovrà apparire la dicitura “Mela Rossa Cuneo” IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Nel caso di identificazione mediante bollino la bollinatura dovrà interessare almeno il 70% dei frutti. Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportato il simbolo comunitario della IGP.

E’ consentito in abbinamento alla dicitura “Mela Rossa Cuneo” IGP, l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione è, comunque, vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.